

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1876

« Art. 2. La spesa di cui all'articolo 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo sotto la denominazione: *Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere*, e sarà ripartita come segue:

« Pel bilancio 1876 . . . . .	L.	500,000
Id. 1877 . . . . .	»	4,000,000
Id. 1878 . . . . .	»	4,000,000
Id. 1879 . . . . .	»	1,500,000

« Art. 3. In apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze verrà iscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'articolo 1 della presente legge.

« Art. 4. Nel bilancio dell'entrata, e in apposito capitolo, col titolo: *Rimborsi per la spesa del Tevere*, verranno iscritte le somme pari alla metà di quella di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colle rivalse della legge 6 luglio 1875, il municipio e la provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa. »

« Art. 5. Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'articolo 3, della legge del 6 luglio 1875, n° 2583 (serie 2°), il contributo dei proprietari interessati alla spesa verrà regolato coi criteri e le norme del capo IV, titolo II della legge del 25 giugno 1865, n° 2359. »

NERVO. Vorrei chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle disposizioni di quest'articolo.

L'onorevole Ruspoli ha sollevata testè una questione che, a mio parere, nell'esecuzione dei lavori che saranno autorizzati da questa legge, potrà avere una certa importanza, alludo alla questione dell'espropriazione.

È indubitato che, regolandosi il corso del Tevere urbano, le due sponde del fiume andranno ad essere ritoccate in alcune parti per una estensione più o meno importante, secondo le località.

Le proprietà confinanti colle due sponde si troveranno nel caso di dover essere espropriate, sia per far luogo a maggiore larghezza del fiume, sia per i grandi muri di sostegno, sia per predisporre la futura costruzione dei Lungo-Tevere.

Abbiamo nella zona della proprietà urbana, palazzi, case e giardini che ora toccano le due sponde del fiume, abbiamo le sponde di quella zona così detta dei *Prati di Castello*, che alcuni anni fa fu oggetto di così vive discussioni.

Voi sapete, o signori, che quella zona, per la sua comoda ubicazione è stata additata come una delle più atte alla fabbricazione di un nuovo quartiere, per la ulteriore trasformazione edilizia della città.

Egli è certo che, colla sistemazione del Tevere, questa zona acquisterà una particolare importanza.

Io desidererei che, tanto nell'interesse dei proprietari di quella zona, quanto in quello dei proprietari di case lungo le due sponde del Tevere urbano, l'espropriazione per la sistemazione del fiume venga fatta in modo da lasciare ai proprietari, anzichè concederla ad altri, la facoltà di fabbricare essi stessi sulla zona attinente alle sponde sistemate.

Questo concetto, o signori, io non lo invento; lo trovo sanzionato da una legge belga del luglio 1858, che è stata promulgata in quel paese per favorire l'ingrandimento della sua capitale.

In quella legge io trovo precisamente la facoltà ai proprietari di zone di terreni o di case da espropriarsi per allargare vie strette e poco salubri, o corsi d'acqua, di utilizzare essi stessi con la costruzione di nuove case o la riduzione di quelle esistenti, i terreni compresi nel piano di espropriazione, prima che altri attendenti abbiano il diritto d'intervenire.

Io faccio questa osservazione nell'interesse dei proprietari di case, giardini e terreni diversi attigui al Tevere, perchè veggio all'articolo 5 ricordata la facoltà data al Governo colla legge dell'anno scorso, di fare cioè contribuire alle spese della sistemazione del fiume tutti i proprietari ai quali coteste opere potranno giovare. Se volete farli contribuire alle spese, date anche loro la possibilità di meglio utilizzare le loro proprietà.

Perciò mi permetto di raccomandare all'onorevole signor ministro dei lavori pubblici che, quando si tratterà di presentare alla Camera il disegno di legge, di cui fa parola quest'articolo, voglia avere presente la disposizione della legge del Belgio, e vedere come la massima sancita da quella legge possa essere utilmente adottata anche da noi. A questo modo si eviterà la riproduzione della grave questione cui diede luogo l'espropriazione dei terreni nella parte alta della città.

Io confido poi che questo articolo non sia messo là appositamente per applicare nel caso di cui si tratta la legge attuale sulle espropriazioni per titolo di utilità pubblica, e non pensare più ad una legge speciale. Conosco troppo bene la solerzia dell'onorevole ministro e il largo concetto che egli ha della questione edilizia di Roma per dubitare che egli non riconosca l'utilità e la necessità di una legge speciale adattata alle speciali condizioni di cose a cui importa provvedere.

Dopo questa raccomandazione non ho altro a dire che ricordare ancora all'onorevole ministro dei lavori pubblici il bisogno di quei ponti sul Tevere,